



**COMUNE DI SANT'ANTIMO**  
**Città Metropolitana di Napoli**

\*\*\*\*\*

**Ufficio del Sindaco**

## Ordinanza Sindacale

N.1 del 08/07/2024

**Oggetto: Ordinanza con disposizioni relative all'obbligo di corretta conduzione degli animali ed all'obbligo della rimozione delle deiezioni canine sul territorio comunale e nelle ville comunali e aree a verde.**

Premesso che:

L'Amministrazione Comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale, con la finalità di risolvere il degrado nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a causa della presenza di escrementi di cani, con conseguenti rischi per la salute della cittadinanza;

L'abbandono delle deiezioni determina una condizione di estremo disagio della popolazione che si associa al pericolo di infezioni sanitarie;

I luoghi ed i beni pubblici sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti;

Valutato che: l'elemento essenziale, per il conseguimento degli obiettivi posti, è rappresentato dalla gestione responsabile degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall'attuazione, da parte dei proprietari e detentori, di precisi obblighi e comportamenti;

Preso atto: inoltre che alcuni proprietari lasciano vagare i propri cani su aree pubbliche o aperte al pubblico, in modo indiscriminato e senza assumere alcuna cautela, ponendo con ciò a rischio anche l'incolumità delle persone e della circolazione veicolare;

Accertato che: tale comportamento è causa di disagio per i cittadini, per l'evidente assenza del dovere civico dei proprietari dei cani di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento;

Ritenuto: opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

### IL SINDACO

**RITENUTO che** sempre più frequentemente in diverse zone della città sul sedime delle vie, dei cortili e delle piazze, si verifica l'abbandono, da parte dei proprietari o dei possessori, delle deiezioni dei propri animali;

**CONSIDERATO che** luoghi ed i beni pubblici sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti; il rispetto del decoro urbano attesta la civiltà di una comunità e deve essere un dovere di tutti dimostrarlo ed affermarlo quotidianamente, specie nei confronti di chi non se ne cura;

**RITENUTO** necessario emettere il presente provvedimento con lo scopo di disciplinare la corretta conduzione degli animali d'affezione nei luoghi pubblici, nelle aree a verde e nelle ville comunali;

Visti gli articoli 50 e 54 del T.U.E.L.;



# COMUNE DI SANT'ANTIMO

## Città Metropolitana di Napoli

\*\*\*\*\*

Ufficio del Sindaco

**Visto** il D.P.R. 08.02.54 n.320 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e s.m.i.;

**Vista** la legge n.281/1991 in materia di animali d'affezione e s.m.i.;

**Vista** la legge del 20/05/2003 n.116 di conversione del d.l. 31/03/2003 n.50;

**Vista** la legge regionale legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 e il succ. "Regolamento Regionale 2 febbraio 2021, n. 1";

**Visti** l'art. 672 e l'art. 727 del codice Penale "Omessa custodia e mal governo degli animali";

**Visto** la legge n.689/1981 "modifiche al sistema penale";

**Visto** l'art. 2052 del Codice civile "Danno cagionato da animali";

### ORDINA

A tutti i proprietari e/o conduttori di animali d'affezione, nell'accompagnare gli stessi su strade e luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini o parchi pubblici e nelle zone destinate al verde pubblico:

- a) che i cani devono essere tenuti al guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri;
- b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni prodotte dai propri animali;
- c) di disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni solide, (paletta od altro oggetto) e/o di sacchetti monouso;
- d) di esibire, su richiesta della Pubblica Autorità o Associazioni convenzionate con l'Amministrazione Comunale, i predetti beni di raccolta e pulizia;
- e) di provvedere in autonomia e nell'immediatezza alla diluizione e ripulitura, con acqua e/o con eventuale aggiunta di opportuni detergenti e/o disinfettanti, delle deiezioni liquide prodotte dai propri cani, dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori;
- f) di depositare le deiezioni solide raccolte negli appositi contenitori presenti sul territorio comunale;
- g) di impedire ai propri cani di defecare o urinare a ridosso di portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, veicoli parcheggiati ed elementi di arredo urbano;
- h) di portare al seguito, una museruola e di applicarla quando dovuto e/o richiesto dai controllori, durante le passeggiate nelle aree pubbliche;
- i) di evitare che i cani da loro accompagnati non cagionino disturbo o danni a persone, cose o ad altri animali;
- j) che seppur sia consentito l'accesso degli animali d'affezione, nei parchi e nelle aree verdi destinate al pubblico, questo non è consentito ai soggetti affetti da malattie infettive, diffuse e da ecto ed endoparassiti;
- k) di monitorare il proprio animale anche quando libero di vagare, senza guinzaglio e museruola, nelle aree di sgambamento riservate e recintate (Villa del Rio -Regolamento approvato con delibera Commissario Straordinario n. 16 del 03/06/2024) ;
- l) evitare l'ingresso nei luoghi succitati a cani di sesso femminile in condizioni di estro;
- m) di non agevolare l'accesso ai cani dove non consentito, ancorché accompagnati dal conduttore, in particolar modo nelle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree ginniche o aree giochi per bambini, anche se non segnalate, ma che siano chiaramente adibite a questo scopo dalla presenza di giochi e attrezzature fisse.



**COMUNE DI SANT'ANTIMO**  
**Città Metropolitana di Napoli**

\*\*\*\*\*

**Ufficio del Sindaco**

**DISPONE**

Che l'osservanza della presente ordinanza sia affidata in via generale al Servizio di Polizia Locale e/o Guardie Zoofile (e comunque a tutte le Forze di Polizia qualora vengano riscontrate violazioni di carattere penale o amministrativo);

che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente [www.comune.santantimo.na.it](http://www.comune.santantimo.na.it) – area trasparenza ex D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nonché trasmessa all'Albo online, al Responsabile del Settore III, alla Polizia Locale, al Comando Tenenza Carabinieri di Sant'Antimo, al Commissariato di Polizia di Stato Frattamaggiore.

Che la presente ordinanza sostituisce e annulla ogni precedente provvedimento in merito;

**AVVERTE**

ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia, che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ex art. 7 bis c. 1 D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. con la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 e pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00;

sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle deiezioni canine. Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio.

**INFORMA**

che chiunque vi abbia interesse, potrà proporre ricorso entro 60 gg., dalla data di pubblicazione al T.A.R. della Campania ( legge n. 1034/71) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. (D.P.R. 1199/71)



**IL SINDACO**  
**Avv. Buonanno Massimo**